



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "GRUPPO PETER PAN"

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita l'Associazione di volontariato denominata "GRUPPO PETER PAN" ai sensi della legge 266/91 che persegue il fine esclusivo della testimonianza della carità attraverso la solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

Articolo 2

L'Associazione ha sede a Castro dei Volsci (FR) in Piazza del Mercato N.1 presso la Parrocchia di Madonna del Piano.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice Civile e della legislazione vigente.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

OGGETTO

Articolo 4

"Il GRUPPO PETER PAN" è un'Associazione di volontariato che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'attività dei volontari è gratuita e potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti che l'organizzazione fisserà annualmente.

L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi del Vangelo e della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa. Lo spirito dell'Associazione si fonda sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

L'Associazione ha come impegno prioritario la testimonianza della carità, con particolare attenzione verso le persone con problemi di inserimento sociale, in modo particolare i portatori di handicap. Per perseguire tali scopi, l'Associazione si propone di stabilire rapporti personali capaci di stimolare e far emergere le potenzialità e le ricchezze di ogni persona mediante le seguenti attività specifiche:

- Incontri ricreativi e didattici: ballo, canto ed altro.
- Laboratorio di ceramica, disegno, teatro, ecc.
- Escursioni di gruppo: passeggiate, gite, soggiorni.

- Incontri conviviali in pizzerie, ristoranti, comunità parrocchiali, ecc.
- Partecipazione ad incontri sociali, culturali, ricreativi e religiosi.
- Feste varie: Natale, Pasqua, Carnevale, ecc.
- Manifestazioni per divulgare e sensibilizzare le problematiche del disagio: convegni, mostre, pubblicazioni, ecc.
- Collaborazione con altre associazioni.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali ed altre comunità parrocchiali.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

SOCI

Articolo 5

Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come Soci le persone fisiche mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo

I Soci, possono essere :

- Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo.

- Soci Operativi

Sono Soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando una attività gratuita e volontaria per un anno, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

I Soci prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro dipendente o autonomo.

Articolo 6

Tutti gli associati hanno uguale diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti all'osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione

Articolo 7

La qualità di Socio si perde per:

- Dimissioni: ogni Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.
- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo .

Gli associati che abbiano, comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 8

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:

- da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che Soci, non Soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- contributi di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

L'Associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'articolo 5, comma 2, legge n. 266/1991 e successive modificazioni.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili
- donazioni

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci,
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Rappresentante Legale

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Articolo 10

L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un Presidente Onorario quale garante dei principi fondamentali del GRUPPO PETER PAN.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 11

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- delineare gli indirizzi generali delle attività dell'Associazione;
- approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'Associazione;
- elegge il Rappresentante Legale;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo;

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- deliberare sull'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa

Articolo 12

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio dove il GRUPPO opera, almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Rappresentante Legale dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci.

La convocazione è fatta dal Rappresentante Legale dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria o raccomandata, a mano, telegramma, fax, posta elettronica) o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede almeno otto giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola.

Articolo 13

Ogni Socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea, in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Rappresentante Legale o dal Vice rappresentante Legale o da un presidente designato dalla stessa Assemblea.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Rappresentante Legale e dal Segretario stesso.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri incluso il Rappresentante Legale che è eletto direttamente dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali;
- assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- l'assunzione eventuale di personale dipendente;
- predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vice rappresentante Legale, il Tesoriere e il Segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Articolo 16

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o Soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Rappresentante Legale deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Rappresentante Legale ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno tre membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima. Solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. Per le modalità di convocazione vedasi art. 12.

Articolo 18

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Rappresentante Legale dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vice rappresentante Legale o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Rappresentante Legale e dal Segretario.

Articolo 19

Il Segretario coadiuva il Rappresentante Legale ed ha i seguenti compiti: provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Libro dei Soci e del Registro dei volontari, è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Il Tesoriere collabora con il Rappresentante Legale ed ha il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione;

Articolo 20

Il Rappresentante Legale è eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni.

Ha rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Il Rappresentante Legale ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Rappresentante Legale:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Rappresentante Legale lo stesso è sostituito dal Vice rappresentante Legale.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 21

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

SCIoglimento

Articolo 22

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

NORME FINALI

Articolo 23

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Cerroni Nicola, *Rappresentante Legale*

Del Maestro Loredana, *Vice Rappresentante Legale*,

Rinna Daniele, *Segretario*,

Cerroni Daniela, *Cassiere*,

Consiglieri:

Federico Wanda,

Fontaini Anna Maria,

Messore Antonio,

Moscato Cristiana,

Zonna Rosalba.

